



Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati)

Rapporto

sui risultati della procedura di consultazione

Ottobre 2010

1 Osservazioni generali

La consultazione in merito all'avamprogetto di legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati) si è svolta dal 28 agosto 2009 al 30 novembre 2009. I Cantoni, i partiti e 46 organizzazioni interessate sono stati invitati ad esprimersi.

Hanno risposto tutti i Cantoni, cinque partiti e 22 organizzazioni. Nove prese di posizione provengono da organizzazioni che non sono state ufficialmente invitate ad esprimersi¹.

L'Unione delle Banche Cantionali Svizzere e l'Associazione delle banche estere in Svizzera aderiscono al parere espresso dall'Associazione Svizzera dei Banchieri. Anche economiesuisse rinvia a tale presa di posizione come pure a quella dell'Associazione Svizzera di Gestori di Patrimonio. L'Unione svizzera delle arti e mestieri riprende la risposta della Chambre Vaudoise des Arts et Métiers, che coincide con il parere del Centre Patronal.

Hanno rinunciato ad esprimersi: la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia; l'Unione Svizzera dei Contadini, l'Unione svizzera degli imprenditori, la Società svizzera degli impiegati di commercio, l'Associazione svizzera dei magistrati, l'Unione delle città svizzere; la Commissione federale al consumo, la Conferenza degli ufficiali di esecuzioni e fallimenti della Svizzera, la Conferenza delle autorità del registro di commercio, la Camera-Fiduciaria come pure l'Associazione svizzera dei giudici di pace.

2 Partecipanti

L'elenco dei partecipanti alla consultazione figura in allegato.

3 Valutazione generale dell'avamprogetto

3.1 Sostenitori della soluzione proposta

La proposta di risolvere il problema degli averi non rivendicati sul piano del diritto privato rinunciando a una legge speciale è approvata da tutti i Cantoni (tranne ZH), anche se BE e BS chiedono di chiarire le implicazioni dell'avamprogetto per il diritto tutorio: infatti, conformemente all'articolo 393 CC l'autorità tutoria prende gli opportuni provvedimenti ogni qualvolta una sostanza rimane priva della necessaria amministrazione. Anche il nuovo diritto in materia di protezione degli adulti prevede la possibilità di istituire una curatela in caso di assenza (cfr. art. 390 cpv. 1 n. 2 in combinazione con gli art. 395 e 442 cpv. 3 nCC).

I partiti sono divisi: SVP, CVP e GPS sono favorevoli alla soluzione proposta, mentre FDP, SP e CSP hanno espresso riserve: FDP teme dispendiose procedure giudiziarie in caso di una soluzione di diritto privato, per SP le basi legali proposte sono insufficienti e per CSP il disciplinamento degli averi non rivendicati è talmente importante da richiedere una legge speciale.

¹ I pareri dei partecipanti non invitati ufficialmente a esprimersi non sono menzionati nel presente rapporto.

3.2 Oppositori della soluzione proposta

Anche la maggioranza delle organizzazioni è favorevole all'approccio dell'avamprogetto. Vi si oppongono soltanto economiesuisse e swissbanking, che unitamente a ZH reputano sì necessario un intervento legislativo per risolvere il problema degli averi non rivendicati, ma ritengono più appropriata una soluzione di diritto pubblico, come quella su cui si fondavano gli avamprogetti del 2000 e del 2004, per i motivi seguenti:

- in primo luogo, una normativa di diritto pubblico presenta alcuni vantaggi poiché è applicabile, sul piano territoriale, a tutti gli intermediari finanziari in Svizzera e a tutti gli averi in giacenza presso di loro, indipendentemente dalle relativizzazioni previste dal diritto privato internazionale nel caso di clienti con ultimo domicilio all'estero. Tale certezza giuridica è una condizione indispensabile per risolvere definitivamente il problema, ma sarebbe possibile, nel caso di una normativa di diritto privato, soltanto istituendo «norme doppie» di diritto privato e pubblico o di un ordine pubblico svizzero;
- in secondo luogo, una normativa di diritto pubblico presenta un legame più coerente con il luogo in cui sono situati gli averi, ossia la Svizzera. Gli intermediari finanziari non sono dunque più obbligati al paradosso di far dichiarare scomparsi i loro clienti domiciliati in tutto il mondo, atto che altrimenti non sarebbe necessario;
- la normativa di diritto pubblico presenta un terzo vantaggio, ossia di non essere concepita analogamente alla scomparsa e alla successione, bensì alla perenzione. A ben vedere, l'obbligo di notifica e di versamento non risulta da una scomparsa pretestuosa, ma dalla negligenza o dalla smemoratezza del cliente. La conseguenza della perenzione corrisponde molto più ampiamente a questa fattispecie, anche se appare generalmente inusuale per i diritti di proprietà. È ancor più giustificata in quanto gli averi in questione non soltanto non vengono rivendicati, bensì in fin dei conti non appartengono più a nessuno.

VSV auspica che l'avamprogetto non sia portato avanti. A suo avviso l'autodisciplina attuale è sufficiente. La proposta di adeguare l'obbligo di cercare gli aventi diritto, imposto agli intermediari finanziari, alle regole previste per la mora del creditore è, seppur originale, inadatta sotto il profilo dogmatico e assolutamente inopportuna.

3.2 Critiche al contenuto dell'avamprogetto

Molti partecipanti alla consultazione e in particolare i Cantoni che di principio appoggiano l'avamprogetto (AG, AR, BE, BS, BL, FR, JU, SG, SH, SO, SZ, VD; FDK) respingono le proposte tese a un diritto successorio della Confederazione (art. 446 e 550 cpv. 2 AP-CC nonché disposizioni transitorie). Il trasferimento di proprietà alla Confederazione dovrebbe essere semmai semplicemente limitato, dato che una perdita definitiva rappresenta un'ingerenza troppo forte nella garanzia della proprietà (SVP).

Inoltre si dubita che l'autodisciplina sia sufficiente per centrare l'obiettivo (SZ; GPS; SGB). Al suo posto sono chieste sanzioni penali o amministrative per gli intermediari finanziari che non rispettano la legge (GE). Occorre punire perlomeno l'inosservanza dell'obbligo di comunicare gli averi non rivendicati (FR, SO, CSP) o riesaminare di nuovo in dettaglio la questione (SGB).

Su questo punto SP chiede in ogni caso una soluzione di diritto pubblico e un ufficio centrale di comunicazione per tutti gli averi non rivendicati; l'ombudsman delle banche non può sostituire un tale ufficio, ma può essere coinvolto nella regolamentazione. Non si può pretendere che gli interessati passino in rassegna tutti i fogli ufficiali alla ricerca di eventuali dichiarazioni di scomparsa.

4 Osservazioni in merito alle singole disposizioni dell'avamprogetto

4.1 Codice civile

Articolo 38a

Siccome la dichiarazione di scomparsa comporta anche una certa pubblicità, che può essere anche controproducente, ci si interroga in merito alla proporzionalità (GE). Non soltanto il rapporto esplicativo, bensì anche la legge devono menzionare che la dichiarazione di scomparsa non va rilasciata se potrebbe comportare svantaggi per l'interessato. Occorre parimenti chiarire che cosa succede nel caso di una tale rinuncia (CSP).

ZH: una persona va dichiarata scomparsa soltanto se – nonostante gli accertamenti effettuati dall'intermediario finanziario (richieste presso gli uffici controllo abitanti, gli uffici dello stato civile, i fori competenti per determinare gli eredi legali e presso altre autorità) – non ha potuto essere rintracciata in Svizzera o se il suo ultimo domicilio conosciuto figurava all'estero. Inoltre mal si comprende chi si intenda per «altri aventi diritto». Ad esempio, qual è la situazione delle persone che sono entrate in possesso degli averi non rivendicati in virtù di un negozio giuridico? Oltre a ciò non è chiaro fino a dove si estenda il potere d'esame del giudice competente riguardo al preteso diritto a tali averi. Il diritto a tali averi deve in ogni caso essere accertato in maniera definitiva nella procedura ordinaria. Infine non è neppure palese quali siano le conseguenze dell'eredità parziale proposta, che si limita agli averi non rivendicati situati in Svizzera: responsabilità solidale per debiti non ancora caduti in prescrizione della persona dichiarata scomparsa; possibilità di una rinuncia all'eredità; necessità di una grida quando il beneficiario dell'eredità è l'ente pubblico svizzero? È inusuale trasferire a un giudice i compiti previsti al capoverso 3 correlati presumibilmente a un onere considerevole e aspettarsi che esso agisca d'ufficio.

BE: la disposizione va ripensata. Gli obblighi imposti ai giudici sono eccessivi e vanno limitati. Nelle eredità ordinarie il giudice si limita a determinare e informare gli aventi diritto. Per contro, la suddivisione spetta di principio agli aventi diritto. Conformemente a tale disciplinamento il compito dei giudici va limitato alla grida, alla dichiarazione di scomparsa, alla determinazione degli eredi legali, all'informazione degli interessati e dell'intermediario coinvolto. Se necessario, prima della suddivisione, può essere nominato un amministratore. Siccome secondo il diritto svizzero la suddivisione di averi spetta ai privati interessati o, in caso di controversia, ai giudici nella procedura ordinaria e siccome il diritto successorio si fonda sul principio del diritto degli eredi ai beni della successione *in natura*, non andrebbe prevista nessuna suddivisione da parte del giudice nella procedura sommaria, come avviene per la dichiarazione di scomparsa.

swissbanking ed economiesuisse: la dichiarazione di scomparsa vale *erga omnes* e quindi per tutti gli intermediari finanziari in Svizzera. La persona da dichiarare scomparsa può tuttavia aver intrattenuto più relazioni bancarie. Per questo caso occorre prevedere un coinvolgimento adeguato di tutti gli intermediari finanziari, ad esempio

con una citazione in giudizio o la collaborazione delle associazioni. Agli intermediari finanziari interessati deve essere imposto un obbligo di comunicazione al giudice, che venga prima del segreto bancario o del segreto professionale. La dichiarazione di scomparsa effettuata su notifica di un intermediario finanziario deve infatti comportare un obbligo di consegna per tutti gli altri intermediari finanziari presso cui sono situati averi della medesima persona. Viceversa, il fatto di individuare presso gli altri intermediari finanziari un'ulteriore relazione bancaria in cui sussiste ancora un contatto con il cliente comporta la fine dell'assenza di notizie. È avanzata la proposta seguente: «²Il giudice invita in modo appropriato tutti gli intermediari finanziari secondo l'articolo 96a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni che sono tenuti a comunicare al giudice tutti gli averi dell'interessato a fornire notizie sulla persona assente. Il giudice può inoltre obbligare gli eredi e altri aventi diritto ad annunciarsi entro il termine impartito. ⁴Con la suddivisione da parte del giudice vengono definitivamente a cadere le pretese di tutti gli aventi diritto agli averi non rivendicati nei confronti dell'intermediario finanziario. ⁵Le spese procedurali sono saldate attingendo agli averi non rivendicati. ⁶Il giudice può rinunciare a eseguire una procedura di liquidazione e, se del caso, procedere immediatamente alla suddivisione degli averi in questione se: a. l'intermediario finanziario rende credibile che la pretesa del cliente (partner contrattuale) è caduta in prescrizione o in perenzione; b. è stato pattuito per scritto con il cliente (partner contrattuale) che in assenza di notizie è disposto degli averi patrimoniali in altro modo; c. gli averi non rivendicati del cliente (partner contrattuale) sono scomparsi presumibilmente durante la procedura; d. le spese legate alla dichiarazione di scomparsa o allo scioglimento [di una persona giuridica] sono presumibilmente superiori agli averi non rivendicati del cliente (partner contrattuale) situati presso il rispettivo intermediario finanziario o e. gli averi non rivendicati del cliente (partner contrattuale) situati presso il rispettivo intermediario finanziario sono inferiori a 5000 franchi».

FDP avanza una proposta simile: «⁴Le spese procedurali sono saldate attingendo agli averi non rivendicati. ⁵Se del caso, il giudice può procedere immediatamente alla suddivisione degli averi in questione se: a. le spese legate alla dichiarazione di scomparsa sono presumibilmente superiori agli averi non rivendicati del cliente situati presso il rispettivo intermediario finanziario; b. gli averi non rivendicati del cliente situati presso il rispettivo intermediario finanziario sono inferiori a 5000 franchi».

Anche LU, SH e ZH chiedono un importo minimo per eseguire la procedura per la dichiarazione di scomparsa.

La disposizione esige un adeguamento dell'articolo 249 lettera a numero 2 CPC (ZG): «2. Dichiarazione di scomparsa (art. 35-38a CC)».

Si veda anche il numero 4 (Diritto applicabile e terminologia).

Articolo 466

Il diritto (successorio) cantonale (e comunale) vigente è ben collaudato; la Confederazione non deve trarre profitto da averi non rivendicati (AG, AR, BE, BS, BL, JU, SG, SO, SZ).

La suddivisione tra i Cantoni deve avvenire secondo le regole previste dalle disposizioni transitorie (SH). FDK propone: «²Nei casi restanti la successione è devoluta alla Confederazione. Il ricavo spetta ai Cantoni secondo le prescrizioni che disciplinano la ripartizione della quota loro spettante dell'utile netto della Banca nazionale svizzera».

ZH: gli averi non rivendicati devono essere devoluti ai Cantoni in cui hanno sede o sono domiciliati gli intermediari finanziari in questione, che si assumono l'onere della procedura. Si rinvia inoltre alla soluzione proposta negli avamprogetti del 2000 e del 2004.

La disposizione va completata precisando che l'ente pubblico a cui è devoluta la successione deve assumersi i costi per le ricerche (VSV).

Nel testo francese il titolo marginale «canton et commune» non corrisponde più al contenuto (JU).

Si vedano anche le osservazioni in merito al numero 4 (Relazioni internazionali).

Articolo 550 capoverso 2

Va mantenuto il diritto vigente (AG, AR, BE, BS, BL, SG, SZ, VD); nulla giustifica la modifica legislativa proposta (FDK).

In francese si parla erroneamente di «commune» invece che di «collectivité publique» (JU, VD).

VSV: occorre disciplinare chi si assume le spese: «³Le spese legate alla ricerca e alla dichiarazione di scomparsa insorte per determinare gli aventi diritto sono assunte dall'ente pubblico a cui è devoluta la successione».

Si vedano anche le osservazioni relative all'articolo 466.

4.2 Codice delle obbligazioni

Articolo 96a

Capoverso 1: manca un disciplinamento legale per i titoli (CVP) e il contratto d'affitto di cassette di sicurezza (LU). Occorre una normativa applicabile anche all'usuale contratto di deposito (SGV/CP) e alle persone che gestiscono averi su mandato dell'autorità tutoria (BS).

Il termine «creditore» è troppo ristretto. La disposizione deve essere applicabile anche agli eredi (GPS; SGB). Siccome l'assenza di notizie può riguardare anche titoli in un deposito od oggetti in una cassetta di sicurezza, il termine «creditore» va sostituito con quello di «cliente» (swissbanking).

SVV: il contatto non deve essere mantenuto con il creditore, bensì con l'avente diritto, che di norma è il beneficiario in caso di assicurazioni sulla vita. Se non è designato un beneficiario, gli aventi diritto sono l'assicurato (in caso di sopravvivenza) o i suoi eredi (caso di morte): «Nel caso di un contratto di assicurazione il creditore è l'assicurato. Una pretesa è considerata non rivendicata se dopo la sua scadenza il contatto con l'avente diritto è interrotto».

Tale disposizione è fuori posto nel CO (ZH). L'ultimo segmento di periodo del capoverso 1 («e per ripristinare il contatto interrotto») è superfluo e va soppresso; in compenso, il previsto obbligo di ricerca deve rispettare il principio di proporzionalità (swissbanking).

VSV: la disposizione non stabilisce nulla di diverso da quanto già disposto dall'attuale autodisciplina; un diritto civile speciale per cerchie di persone definite dal diritto in materia di vigilanza va di principio respinto. Una formulazione adeguata

potrebbe essere la seguente: «Chiunque, a titolo professionale, custodisce in modo duraturo o gestisce in Svizzera averi deve adottare misure per evitare l'interruzione del contatto con il creditore e per ripristinare il contatto interrotto. Il genere e la portata delle misure da adottare sono definiti secondo gli standard usuali nel settore».

Occorre disciplinare nella legge chi si deve assumere le spese legate alla ricerca (BL).

Capoverso 2: bisogna chiarire che la disposizione si applica soltanto agli averi conservati in Svizzera (VSV).

GR: un obbligo di comunicazione dopo 30 anni significa che la maggior parte dei crediti è già prescritta. Tale termine solleva dubbi, poiché solitamente il termine di conservazione ammonta soltanto a dieci anni (cfr. anche il termine di conservazione nell'ambito della contabilità commerciale).

ZH: l'obbligo di comunicazione deve comprendere anche informazioni sul genere e l'ammontare degli averi non rivendicati, inclusi i dati conosciuti relativi al o agli aventi diritto, ai loro rappresentanti e ai loro familiari, nonché informazioni sulle misure già adottate per determinare gli aventi diritto.

swissbanking: se l'obbligo di ricerca è mantenuto nella legge, le pertinenti misure vanno limitate nel tempo come segue: (a) per dieci anni, a partire dall'ultimo contatto dell'intermediario finanziario con il cliente o il suo rappresentante, gli averi in questione sono considerati «senza contatto» ed in seguito «non rivendicati». Un obbligo di adottare tutte le misure che si possono ragionevolmente esigere per ripristinare il contatto dovrebbe limitarsi al periodo dell'assenza di contatto ed essere escluso in caso di importi di poco conto (regola *de minimis*, si veda anche la proposta riguardante l'articolo 38a capoverso 6 CC). (b) Dopo ulteriori 20 anni, ossia dopo 30 anni dall'ultimo contatto, occorre avviare una procedura di dichiarazione di scomparsa o di scioglimento. In complesso ciò corrisponderebbe ai 30 anni proposti, anche se il capoverso 2 andrebbe precisato come segue (con un termine annuale per la comunicazione, affinché rimanga un certo margine per soluzioni semplici quali ad esempio comunicazioni collettive annuali). È proposto il testo seguente: «²Devono comunicare al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa o per lo scioglimento [di una persona giuridica] entro il termine annuale se dall'ultimo contatto con il cliente (partner contrattuale) o con il suo rappresentante sono trascorsi 30 anni [...]». In particolare nell'ottica del segreto bancario, la formulazione secondo cui «la comunicazione deve contenere tutte le informazioni disponibili rilevanti ai fini della ricerca degli aventi diritto» appare troppo indeterminata e troppo ampia. È pertanto proposto di riformulare il secondo periodo del capoverso 2 come segue: «[...] la comunicazione deve contenere tutte le informazioni disponibili rilevanti ai fini della ricerca degli aventi diritto e necessarie per la dichiarazione di scomparsa o per lo scioglimento [di una persona giuridica]». Per garantire la certezza del diritto, le espressioni che stabiliscono da quando decorre un termine andrebbero riformulate introducendo definizioni legali.

Capoverso 3: sebbene la possibilità di concludere un accordo contrattuale sia di principio accolta favorevolmente, non è facile delimitare una tale convenzione rispetto a una disposizione a causa di morte; di conseguenza, l'intermediario finanziario resta esposto al rischio di dover pagare due volte (VSV). La proposta di rinunciare a rispettare le prescrizioni formali applicabili alle disposizioni a causa di morte non è né motivata né convincente (CSP). La disposizione va stralciata (GR) o riformulata come segue (GPS, SGB): «³La comunicazione è superflua se l'intermediario

finanziario ritiene in buona fede che la pretesa del creditore è caduta in prescrizione o in perenzione».

Una disposizione degli averi in altro modo non deve essere sufficiente se figura nelle «clausole scritte in piccolo» (BS). Una tale intesa deve essere stabilita esplicitamente e individualmente; le corrispondenti condizioni generali di contratto non sono pertanto valide (SP).

Si vedano anche le osservazioni in merito all'articolo 38a AP-CC.

Si vedano anche le osservazioni in merito all'articolo 96b capoverso 2 AP-CO.

Si vedano anche le osservazioni in merito al numero 4 (Persona giuridica).

Articolo 96b

Capoverso 1: siccome la comunicazione al giudice dell'esistenza di averi non rivendicati costituisce un obbligo delle banche derivante direttamente dalla legge, non è necessario che tale obbligo sia confermato dal creditore; la disposizione può dunque essere soppressa (GR).

Non è chiaro se tale conferma sia necessaria anche nel caso dell'articolo 96a capoverso 3 AP-CO (BS) né quali siano le conseguenze giuridiche in assenza della conferma richiesta (JU).

La prescrizione formale proposta non è adeguata né rispetto al contenuto della dichiarazione né rispetto ai servizi finanziari; è sufficiente un'appropriata informazione dei creditori (VSV).

swissbanking: per motivi di praticabilità, il capoverso 1 va formulato in modo più flessibile. Non sarebbe né proporzionato né efficace e spesso nemmeno applicabile costringere la banca a esigere che i suoi clienti confermino per scritto di aver preso atto del suo obbligo di comunicazione in caso di averi non rivendicati. Ciò sarebbe problematico in particolare in caso di relazioni già esistenti e ben avviate con il cliente. Deve pertanto bastare un chiarimento unico all'inizio della relazione con il cliente. È proposta la formulazione seguente: «L'intermediario finanziario comunica in modo appropriato al cliente (partner contrattuale), all'inizio della relazione professionale, che sussiste un obbligo di comunicazione degli averi non rivendicati».

Capoverso 2: se si sopprime il capoverso 1, occorre eliminare anche l'espressione «la conservazione di questa dichiarazione» nel capoverso 2. Se viene cancellato il numero 2 del capoverso 2, anche la seconda parte dell'articolo 96a capoverso 3 AP-CO non è più necessaria. Ciò è logico anche perché la banca non conosce la relazione tra il suo cliente/creditore con terzi/aventi diritto. Un corrispondente obbligo di documentazione non è pertanto attuabile (GR).

Le disposizioni speciali sulla conservazione dei libri contabili andrebbero applicate soltanto agli intermediari finanziari, anche se si decidesse di estendere il campo d'applicazione delle altre proposte ad altri «custodi» di averi (SGV/CP).

La disposizione è ridondante in considerazione dell'articolo 957 CO; se dovesse essere mantenuta occorre inserire un rimando alla legge sul riciclaggio di denaro (VSV). Non è necessario prescrivere agli intermediari finanziari le modalità di conservazione; bisogna sopprimere «e centralizzata» (SVV; Post).

swissbanking: ai fini della certezza giuridica e della proporzionalità occorre armonizzare la disposizione con l'obbligo di conservazione previsto dal diritto commerciale:

«L'intermediario finanziario assicura la conservazione duratura e centralizzata in particolare dei documenti seguenti nell'ambito degli articoli 957 e 962: 1. contratti e procure nella versione attuale, 2. documenti per l'identificazione del cliente (partner contrattuale) e dell'avente diritto, 3. estratti patrimoniali ed estratti conto successivi alle ultime notizie che l'intermediario finanziario ha ricevuto dal cliente (partner contrattuale) o documenti giustificativi relativi al versamento su un conto collettivo». Occorre infine chiarire la questione della conservazione a lungo termine dei documenti (analogamente all'art. 962 CO): «³Una volta devoluti gli averi agli eredi, agli aventi diritto o all'ente pubblico in virtù della dichiarazione di scomparsa di una persona fisica o dello scioglimento di una persona giuridica (art. 38a risp. 57 cpv. 3 CC), i documenti menzionati nel capoverso 2 sono conservati per altri dieci anni».

SVV: in seguito alla sopravvenienza della prescrizione le pretese del creditore non sono più esigibili. In tal caso non vi è dunque alcun motivo di obbligare gli intermediari finanziari a conservare i documenti. Per chiarire tale correlazione, la disposizione va completata come segue: «³Se le pretese derivanti da un contratto sono prescritte, l'obbligo di conservare i documenti viene a cadere».

Articolo 96c

Non si capisce perché le persone giuridiche non siano di principio escluse dal campo d'applicazione delle nuove disposizioni relative alla mora del creditore (VSV).

Disposizioni transitorie

Le agevolazioni proposte sono sconcertanti; sono in contraddizione con l'articolo 550 capoverso 3 AP-CC; il pregiudizio giuridico proposto è sostenibile al massimo dopo la scadenza di un termine supplementare (JU). Il termine di 30 anni proposto non convince: occorre elaborare una soluzione che consenta di devolvere tutti gli averi non rivendicati (tra il 1945 e l'entrata in vigore della nuova normativa) al rispettivo creditore o ai suoi eredi. Tali averi vanno elencati (GPS).

SVP: al momento della pubblicazione occorre prestare il maggior riguardo possibile all'interesse del cliente al mantenimento del segreto. Sono pertanto necessarie precisazioni. Bisogna rinunciare a indicare un importo accanto al nome e all'anno di nascita.

swissbanking: in vista della necessaria pubblicazione, i capoversi 1 e 4 andrebbero precisati come segue: «¹Se all'entrata in vigore dell'articolo 96a sono trascorsi 30 anni dall'ultimo contatto intrattenuto dall'intermediario finanziario con il cliente o in tale momento la relazione professionale risale ad almeno 30 anni prima e non è intrattenuto alcun contatto con il cliente, decade l'obbligo di ricerca degli aventi diritto e di comunicazione al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa o per lo scioglimento [di una persona giuridica]. Dopo averli pubblicati, l'intermediario finanziario, o un'istituzione adeguata operante su suo mandato e con il consenso del Consiglio federale, liquida gli averi non rivendicati devolvendo il ricavo alla Confederazione. La pubblicazione contiene, se disponibili, cognomi, nomi e anno di nascita dei clienti aventi diritto (partner contrattuali); non è necessaria se un avere o il cliente interessato (partner contrattuale) è già stato oggetto di una pubblicazione in quanto non rivendicato. La liquidazione e la devoluzione del ricavo devono essere concluse al più tardi cinque anni dopo la pubblicazione; nel caso di averi già oggetto di una precedente pubblicazione, i cinque anni decorrono dall'entrata in vigore della pre-

sente disposizione. [...] ⁴Con il versamento del ricavo si estinguono definitivamente le pretese di tutti gli aventi diritto sugli averi liquidati e tutti i relativi obblighi dell'intermediario finanziario». Inoltre il capoverso 1 andrebbe completato in modo che averi non o difficilmente liquidabili (p. es. fotografie e corrispondenza personale, conservata, ad esempio, in cassette di sicurezza) possano essere versati o distrutti, per esempio, da un servizio designato dallo Stato.

SVV: la situazione dell'intermediario finanziario riguardo ai casi retti dal vecchio diritto non deve essere peggiore di quella relativa ai casi retti dalla nuova normativa. Si propone dunque la formulazione seguente: «L'obbligo di ricerca degli aventi diritto e di comunicazione al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa decade se all'entrata in vigore dell'articolo 96a: a. sono trascorsi 30 anni dall'ultimo contatto con il cliente. In questo caso, dopo averli pubblicati, l'intermediario finanziario liquida gli averi non rivendicati devolvendo il ricavo alla Confederazione; b. l'intermediario finanziario ritiene in buona fede che la pretesa del creditore è caduta in prescrizione o in perenzione».

Post: non è realistico immaginare di riuscire a raggiungere tutti i clienti conformemente all'articolo 96b AP-CO. Occorre pertanto prevedere una disposizione transitoria secondo cui le comunicazioni riguardanti averi non rivendicati non devono violare il segreto professionale. In alternativa, si potrebbe completare la disposizione transitoria stabilendo che la procedura descritta è applicabile per 30 anni dall'entrata in vigore della legge.

VSV: l'avamprogetto non considera che in base alle procure solitamente limitate agli atti amministrativi non è possibile liquidare gli averi non rivendicati e devolverli alla Confederazione. Secondo la banca non vi è assenza di notizie finché il gestore patrimoniale indipendente è ancora in contatto con la banca in qualità di rappresentante del cliente.

Il ricavo deve spettare interamente ai Cantoni (AG, AR, BS, BL, SH). Si propone di formulare il capoverso 3 come segue (FDK): «Il ricavo spetta interamente ai Cantoni. È suddiviso secondo le prescrizioni che disciplinano la ripartizione della quota loro spettante dell'utile netto della Banca nazionale svizzera».

Sul piano del diritto transitorio non vi è motivo di ripartire gli averi non rivendicati diversamente da quanto previsto all'articolo 466 AP-CC (VD). La disposizione non convince nemmeno sul piano formale; vi è una contraddizione tra il capoverso 1 e il capoverso 3 (TI).

Il ricavo dovrebbe spettare al Cantone in cui ha sede l'intermediario finanziario (ZH).

4.3 Codice di procedura civile

Articolo 21

VSV: per non chiamare in causa diversi fori, sarebbe più opportuno lasciare questo compito a un servizio specializzato, che è già previsto in virtù dell'autodisciplina riconosciuta dall'autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

ZH e swissbanking: la disposizione è in contrasto con l'articolo 41 capoverso 1 LDIP, secondo cui la competenza spetta ai tribunali o alle autorità svizzeri dell'ultimo domicilio noto dello scomparso. Non occorre prevedere una competenza speciale. Per le persone con ultimo domicilio noto all'estero occorre invece precisare e trasferire nella LDIP la competenza nella sede o nel domicilio dell'intermediario finanziario confor-

memente all'articolo 21 capoverso 2 AP-CPP. Eventualmente si potrebbe precisare anche l'articolo 41 capoverso 2 LDIP, prevedendo espressamente una competenza svizzera in caso di un interesse degno di protezione, in particolare in caso di averi non rivendicati situati in Svizzera. Non è necessario adeguare l'applicabilità del diritto svizzero alla dichiarazione di scomparsa (art. 41 cpv. 3 LDIP). È proposta la formulazione seguente: «Art. 21 Dichiarazione di morte e di scomparsa o scioglimento [di una persona giuridica] [...] ²Per la procedura di dichiarazione di scomparsa (art. 38a CC) o di scioglimento [di una persona giuridica] (art. 57 CC) avviata a motivo di averi non rivendicati è imperativo il foro della sede o del domicilio dell'intermediario finanziario».

Si vedano anche le osservazioni relative al numero 4 (Persona giuridica e relazioni internazionali).

4 Altre proposte

Persona giuridica

Soltanto le persone fisiche possono essere dichiarate scomparse. Occorre chiarire che cosa succede con gli averi non rivendicati appartenenti a una persona giuridica e a società di persone (BS, BL, LU, SO, VD, CSP; FDK; SGV/CP). Va dedicata particolare attenzione alle persone giuridiche estere (VSV).

FDP, swissbanking ed economiesuisse propongono di completare l'articolo 57 CC indicando i motivi per lo scioglimento di persone giuridiche: «⁴Se una persona giuridica è sciolta a motivo di averi non rivendicati presso un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 96a del Codice delle obbligazioni, il giudice competente designa un liquidatore e avvia d'ufficio la procedura legale di liquidazione. Una volta conclusa la liquidazione, l'intermediario finanziario non soggiace più ad alcun obbligo riguardante gli averi consegnati. In questo caso un'ordinanza disciplina la procedura di scioglimento [di una persona giuridica] e le deroghe alla procedura legale di liquidazione; le spese riconducibili agli averi da consegnare sono saldate. Se non vi sono più beneficiari della procedura di liquidazione, gli averi sono devoluti agli enti pubblici ai sensi del capoverso 1. ⁵Anche gli averi non rivendicati di una persona giuridica già liquidata che sono stati individuati a posteriori presso un intermediario finanziario sono liquidati in applicazione analogica del capoverso 4 ».

Se nel caso di una società di persone la liquidazione avviene conformemente agli articoli 736 segg. CO, l'ordinanza può prevedere le deroghe eventualmente necessarie.

Relazioni internazionali

ZH e foreign banks: l'avamprogetto non affronta il problema degli averi non rivendicati in modo soddisfacente sul piano del diritto internazionale privato. Una soluzione è praticabile soltanto se le corrispondenti basi legali sono in sintonia con le decisioni di diritto successorio prese a livello internazionale. Una soluzione speciale svizzera non è né sensata né appropriata. Se gli averi non rivendicati presentano un legame con l'estero, l'articolo 38a capoverso 3 AP-CC comporta oneri sproporzionati per i giudici, da cui ci si aspetta che procedano ad accertamenti relativi al diritto estero applicabile se possibile già in una prima fase della procedura. L'unica soluzione praticabile consiste nell'obbligare i giudici competenti per la dichiarazione di scomparsa

ad applicare il diritto successorio svizzero vigente al momento della dichiarazione di scomparsa. Soltanto una tale integrazione della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 91 cpv. 3 LDIP [nuovo]) consente di impedire che in molti casi gli averi non rivendicati finiscano nelle mani di un ente pubblico straniero, che potrebbe addirittura essere uno Stato di non-diritto, invece di essere devoluti a enti pubblici svizzeri. Gli articoli 466 e 550 capoverso 2 AP-CC non offrono alcuna garanzia. Se dovesse essere mantenuta la soluzione secondo cui il giudice competente per la dichiarazione di scomparsa deve rintracciare anche gli eredi, andrebbe inoltre istituita una competenza speciale nella LDIP (art. 87a o 88a).

Sono proposte le seguenti integrazioni della LDIP (swissbanking ed economie-suisse): «Art. 41 Dichiarazione di scomparsa, Competenza e diritto applicabile [...] o averi non rivendicati ai sensi dell'articolo 38a del Codice civile danno adito alla procedura. [...] Art. 153 Misure protettive e liquidazione di averi non rivendicati [...] Lo stesso vale se averi non rivendicati ai sensi dell'articolo 57 capoverso 3 del Codice civile danno adito alla procedura ».

Vigilanza prudenziale

La vigilanza prudenziale va estesa a tutti gli intermediari finanziari che sottostanno alla legge sul riciclaggio di denaro. Soltanto così è possibile garantire che l'auto-disciplina espliciti l'effetto auspicato (GE).

Raccomandazioni dell'ufficio di conciliazione delle banche

Bisogna garantire che la banca si attenga alle raccomandazioni dell'ufficio di conciliazione con cui sono in contatto i clienti (SP).

Richiedenti l'asilo respinti

Occorre disciplinare che cosa avviene con il cosiddetto contributo speciale, ossia con i contributi (spesso troppo elevati) prelevati ai richiedenti l'asilo e non restituiti loro dopo il rientro in Patria. Il diritto vigente non rende giustizia alla realtà (GPS; SGB).

Terminologia

Invece di «avoirs en déshérence» occorre parlare di «avoirs non réclamés» (GE).

Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu

Cantoni:
Kantone:
Cantons:

AG	Argovia / Aargau / Argovie
AI	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
AR	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
BE	Berna / Bern / Berne
BL	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
BS	Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
GE	Ginevra / Genf / Genève
GL	Glarona / Glarus / Glaris
GR	Grigioni / Graubünden / Grisons
JU	Giura / Jura
LU	Lucerna / Luzern / Lucerne
NE	Neuchâtel / Neuenburg
NW	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
OW	Obvaldo / Obwalden / Obwald
SG	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
SH	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
SO	Soletta / Solothurn / Soleure
SZ	Svitto / Schwyz
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Vallese / Wallis / Valais
ZG	Zugo / Zug / Zoug
ZH	Zurigo / Zürich / Zurich

Partiti politici:**Parteien:****Partis politiques:**

- PCS** Partito cristiano sociale svizzero (PCS)
Christlich-soziale Partei (CSP)
Parti chrétien social (PCS)
- PPD** Partito Popolare Democratico (PPD)
Christlichdemokratische Volkspartei (CVP)
Parti Démocrate-Chrétien (PDC)
- PLR** PLR. I Liberali (PLR)
FDP. Die Liberalen (FDP)
PLR. Les Libéraux-Radicaux (PLR)
PLD. Ils Liberals (PLD)
- PS** Partito Socialista Svizzero (PS)
Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP)
Parti Socialiste Suisse (PS)
- UDC** Unione Democratica di Centro (UDC)
Schweizerische Volkspartei (SVP)
Union Démocratique du Centre (UDC)
Partida Populara Svizra
- GPS** I Verdi. Partito ecologista svizzero
Grüne Partei der Schweiz
Parti écologiste suisse

Organizzazioni interessate:**Interessierte Organisationen:****Organisations intéressées:**

- economiesuisse Federazione delle imprese svizzere
Verband der Schweizer Unternehmen
Fédération des entreprises suisses
- USC Unione Svizzera dei Contadini (USC)
Schweizerischer Bauernverband (SBV)
Union suisse des paysans (USP)
- USAM Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)
Union suisse des arts et métiers (USAM)
- USS Unione sindacale svizzera (USS)
Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SBG)
Union syndicale suisse (USS)
- Società svizzera degli impiegati del commercio
Kaufmännischer Verband Schweiz
Société suisse des employés de commerce

swissbanking	Associazione Svizzera dei Banchieri Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers Unione svizzera degli imprenditori Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione delle città svizzere Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses
ASM	Associazione svizzera dei magistrati (ASM) Schweizische Vereinigung der Richterinnen und Richter (SVR) Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire (ASM) Associazione svizzera dei Giudici di pace Schweizerischer Verband der Friedensrichter und Vermittler
ASA	Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) Association Suisse d'Assurances (ASA) Camera-Fiduciaria Treuhand-Kammer Chambre-Fiduciaire
foreign banks	Associazione delle banche estere in Svizzera Verband der Auslandsbanken in der Schweiz Association des banques étrangères en Suisse Unione delle Banche Cantionali Svizzere Verband Schweizerischer Kantonalbanken Union des Banques Cantionales Suisses
ASG	Associazione Svizzera di Gestori di Patrimonio (ASG) Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG)
Posta	La Posta Svizzera Die Schweizer Post La Poste Suisse Commissione federale del consumo Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen Commission fédérale de la consommation Conferenza degli ufficiali di esecuzioni e fallimenti della Svizzera Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse
FDK	Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren (FDK) Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF)
CDDGP	Conferenza delle direttrici et dei direttori dei dipartimenti cantionali di giustizia e polizia (CDDGP) Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und direktoren (KKJPD)

Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP)

Conferenza delle autorità del registro di commercio
Konferenz der Schweizerischen Handelsregisterbehörden
Conférence des autorités suisses du registre de commerce

CP Centre patronal

Partecipanti non ufficialmente consultati
Nicht offiziell begrüßte Vernehmlassungsteilnehmer
Destinataires non consultés officiellement

Conferenza delle autorità cantonali di tutela
Konferenz der kantonalen Vormundschaftsbehörden
Conférence des autorités cantonales de tutelle

Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG)
Fédération suisse des communautés israélites

Forum Schweizer Selbstregulierungsorganisationen (FORUM-SRO)

Schweizerischer Wirtschaftsverband der Informations-, Kommunikations- und Organisationstechnik (SWICO)
Association économique suisse de la bureautique, de l'informatique, de la télématique et de l'organisation

Società Svizzera per l'informatica
Schweizer Informatik Gesellschaft
Société Suisse de l'informatique

Biblioteca informazione Svizzera
Bibliothek Information Schweiz (BIS)
Bibliothèque information Suisse

Généalogie successorale internationale (SOGENI S.A.)

Les verts - mouvement écologiste vaudois

Université de Genève